

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Michela Pellicelli  
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

**IL NOTAIO**  
Cristina Grassi

del Consiglio notarile di Bergamo

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Anna Cantamesse  
Giovanni Salvi  
Elisabetta Sporchia  
del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invia via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Catasto, tempi più rapidi con l'aggiornamento on line

**Procedure.** Dal 1° giugno obbligatorio per i professionisti l'invio telematico di documenti relativi a nuove costruzioni, variazioni e atti geometrici



Da questo mese è scattato l'obbligo dell'invio telematico delle pratiche di aggiornamento delle banche dati del catasto

MARCO CONTI

Niente più carta per gli aggiornamenti catastali. Dal primo di giugno è diventato infatti obbligatorio da parte dei professionisti l'invio on line all'Agenzia delle Entrate dei documenti Docfa e Pregeo riguardanti l'aggiornamento delle banche dati del catasto.

Ricordiamo che nel caso di nuove costruzioni o di lavori che comportano variazioni su un immobile (ad esempio, fusioni, frazionamenti, ampliamenti o ristrutturazioni), è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate i documenti Docfa e Pregeo, per consentire l'aggiornamento della banca dati catastale. Il software Docfa permette la compilazione del modello di «Accertamento della proprietà immobiliare urbana». Con tale modello si possono presentare al Catasto dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento), denunce di variazione e denunce di unità afferenti ad enti urbani.

Pregeo (PREtrattamento atti GEometrici) è invece la procedura ad uso dei tecnici professionisti per la predisposizione su supporto informatico, e la presentazione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, degli atti geometrici d'aggiornamento del Catasto.

Questa procedura, limitata alla funzione di calcolo e controllo formale dei dati, è identica alla versione utilizzata dagli Uffici per il trattamento e l'approvazione degli atti presentati.

Fino al 31 maggio l'invio telematico era stato possibile in via facoltativa. Da lunedì scorso, invece, i professionisti (quali geometri, ingegneri, architetti, dottori agronomi e periti) possono inviare gli atti di aggiornamento catastale solo via internet, utilizzando il software messo a disposizione dalle Entrate.

Con la nuova procedura online, sottolinea il Fisco, i professionisti possono trasmettere le istanze di aggiornamento cata-

La rubrica

### Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

### Commercialisti

RISPOSTA N. 433

#### Le anticipazioni su fondi pensione non vanno nel modello 730

*Buongiorno. Ho ricevuto la comunicazione unica relativa ad una anticipazione richiesta su un fondo pensione. Devo indicare questo reddito nel modello 730?*

Grazie

— LETTERA FIRMATA

L'art. 11 del Dlgs 252/2005 in vigore dal 1° gennaio 2007 prevede che alle anticipazioni sui fondi pensioni sia applicata una ritenuta a titolo di imposta del 23% o del 15% al ricorrere di alcune condizioni specifiche. Le somme a tale titolo percepite, avendo scontato l'imposta in modo definitivo, non sono da indicare nel modello 730.

RISPOSTA N. 434

#### Assicurazione per infortuni del conducente e detraibilità

*La polizza infortuni del conducente (abbinata e di durata annuale come la Rca) che copre il rischio morte e invalidità permanente superiore al 5%, è un onere su cui calcolare la detrazione del 19%?*  
*La base di calcolo è l'intero premio annuo lordo specificatamente previsto per tale rischio?*  
*In caso di risposta affermativa perché non c'è nel 730 precompilato sebbene l'ho pagata a gennaio 2014?*  
*Grazie per la risposta.*

— LETTERA FIRMATA

La detrazione della quota di premio pagata per l'assicurazione infortuni del conducente è un onere su cui calcolare la detrazione del 19% ed è sempre detraibile da parte del contraente della polizza stessa (Circolare 95/2000 del Ministero delle Finanze). L'assicuratore ha dunque l'obbligo di fornirle il dettaglio della quota di premio destinata a coprire questo rischio in modo che lei possa usufruire della detrazione; con riferimento al fatto che non trova tale detrazione nel 730 precompilato, pur avendo

versato il premio nel 2014, è necessario che proceda con la correzione del 730 conservando il documento giustificativo della detrazione ovvero, in questo caso, la dichiarazione dell'assicurazione con il dettaglio della quota di premio destinata a coprire questo rischio.

RISPOSTA N. 435

#### Ristrutturazioni Stesso nome per fattura e detrazioni

*Buongiorno, ho bisogno del vostro aiuto in merito alle detrazioni per ristrutturazioni. Ho ristrutturato la casa di mia proprietà, fatture a mio nome pagate con bonifico dal conto corrente cointestato con mio marito, nel bonifico abbiamo indicato mio marito il beneficiario della detrazione, poiché la dichiarazione dei redditi la facciamo a nome suo per tutta la famiglia.*  
*Il Caf a cui ci siamo rivolti, sostiene che stando così i documenti non abbiano diritto alle detrazioni. Avete una soluzione?*

— LETTERA FIRMATA

In questo caso il Caf ha ragione: la divergenza tra l'intestatario della fattura ed il beneficiario della detrazione è causa di annullamento della detrazione stessa. Il fatto che la dichiarazione sia presentata solo dal marito inserendo tutte le spese sostenute dalla famiglia (familiari a carico), non estende tale diritto alle detrazioni per spese di ristrutturazione per le quali è prevista la possibilità dei familiari conviventi con il proprietario dell'appartamento, di effettuare interventi a loro nome e avere, quindi, le relative detrazioni. In questo caso la fattura in origine avrebbe dovuto riportare il nome del marito.



Il cantiere di una ristrutturazione

Notaio

RISPOSTA N.436

Aiuti all'ex cognata dai genitori: vedere bene la loro forma

*Buongiorno. Mio fratello si sta separando; sono venuta a sapere che, durante il matrimonio, i miei genitori hanno aiutato economicamente la mia ex cognata per saldare alcuni debiti contratti nell'ambito della sua attività professionale. Ora, volevo chiedere se questo caso si configura come una lesione della mia parte di legittima. Vorrei capire, prima di far partire un'azione legale. Grazie per il consiglio.*

... LETTERA FIRMATA

La disciplina prevista dal Codice Civile per la tutela dei legittimari - coniuge e figli nel caso prospettato - trova applicazione al momento della apertura della successione (data del decesso). È solo da quell'istante che, attraverso una operazione di calcolo che tiene conto dei beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, dei debiti e delle donazioni fatte in vita dallo stesso, si può concretamente verificare se vi sia stata o meno lesione della legittima. Inoltre, non tutto il patrimonio del defunto viene "protetto" dalla disciplina a tutela dei legittimari poiché è sempre possibile, attraverso il calcolo di cui sopra, individuare la c.d. quota disponibile. In quest'ultima ben potrebbe rientrare l'operazione da Lei indicata. Sarebbe opportuno peraltro verificare la forma in cui sono stati posti in essere quegli aiuti economici, potendo trattarsi anche di un prestito poi restituito, e consigliabile recuperare tutta la documentazione inerente l'operazione al fine di conservarla per il futuro.

RISPOSTA N.437

Le unioni civili e gli effetti patrimoniali

*Ho letto che è ora possibile, presso il Comune di Bergamo, iscriversi come coppia di fatto in un apposito registro presso l'Anagrafe comunale. Volevo capire cosa comporta in termini di diritti e doveri verso il partner e, in particolare, per la nostra situazione patrimoniale. Avevo letto con interesse anche dei patti di famiglia...quest'azione va nella direzione di tutelare diritti e doveri? Grazie*

... LETTERA FIRMATA

Il Registro amministrativo delle unioni civili è previsto da un Regolamento recentemente approvato dal Consiglio comunale di Bergamo. Ad esso possono iscriversi, su domanda congiunta, due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Bergamo. Lo scopo del Registro è quello di garantire alle coppie di fatto l'accesso ai

TROVA INCENTIVI

Microcredito per piccole imprese Partito il click-day del ministero

È scattato il click-day per le operazioni di microcredito, finalizzate a ottenere finanziamenti della durata massima di 7 anni garantiti dallo Stato fino a 25 mila euro.

Il ministero dello Sviluppo economico, con i decreti del 24 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015, ha introdotto la possibilità in favore delle Pmi, di beneficiare del Fondo di garanzia per ottenere finanziamenti agevolati. L'intervento del Fondo, mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito, ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, facilitando l'accesso al credito per quelle imprese o professionisti che non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario.

Dallo scorso 27 maggio è avviata la possibilità di prenotare on line la garanzia del Fondo centrale. La procedura prevede che le imprese

possano prenotare direttamente la garanzia dal sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it). La prenotazione resterà valida per 15 giorni lavorativi successivi. Entro questo termine l'impresa dovrà trovare un istituto abilitato alla presentazione della richiesta di garanzia. Questa procedura risulta vantaggiosa per l'azienda, poiché non dovrà presentare al Fondo alcun documento contabile né un business plan. Tutte le valutazioni ed il merito di credito dell'impresa saranno valutate direttamente dal soggetto finanziatore. Con il finanziamento sarà possibile acquistare beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso il pagamento di: canoni leasing, microleasing finanziario, spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento delle retribuzioni dei nuovi dipendenti e al sostenimento dei costi per corsi di formazione. Le risorse dedicate sono pari a circa 40 milioni di euro.

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



servizi comunali, superando situazioni di discriminazione e favorendo «l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio». L'iscritto al Registro è equiparato, all'interno del Comune di Bergamo, per diritti e doveri al «parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto» ai fini dell'assistenza. Vi è invece la possibilità di valutare, con il suo Notaio di fiducia che potrà consigliare l'assetto di interessi più consono al suo caso, il «contratto di convivenza», finalizzato alla pianificazione consapevole di un rapporto di convivenza, regolamentando sia i rapporti patrimoniali sia alcuni limitati aspetti di quelli personali.

RISPOSTA N.438

Nella casa il garage è sparito dalle mappe catastali

*Mi sono accorta che sto per acquistare un appartamento che, diversamente da quanto mi è stato proposto dall'agenzia immobiliare e cioè con annesso garage e cantina, dalle mappe catastali non prevede il garage ma solo la cantina. Sembra, mi dicono, che sia solo una questione formale, un errore mai sanato. Ora mi chiedo: si tratta di un errore sanabile? Di chi è quella proprietà? Possibile che qualcuno si possa rivalere? Prima di sottoscrivere la proposta di acquisto, mi consiglia un colloquio con un notaio?*

... A. G.

Le ragioni del difetto di accatastamento del garage possono essere diverse.

Esemplificando, il bene potrebbe essere censito con dati catastali diversi da quelli che individuano l'appartamento e la cantina ed essere rappresentato in altra scheda catastale, oppure potrebbe darsi che la denuncia catastale per costituzione non sia mai stata presentata. Per la commerciabilità del bene è però imprescindibile l'esistenza, a monte, di un idoneo titolo abilitativo alla costruzione (es: licenza, concessione, anche in sanatoria, Dia). Il colloquio con un notaio, prima della sottoscrizione della proposta di acquisto e ancor prima, è prezioso e consigliato. Il notaio potrà, effettuate le ispezioni ipo-catastali, visionati e valutati i documenti, verificata la proprietà e libertà dei beni e la esatta situazione catastale ed urbanistica degli stessi, consigliare la migliore soluzione per la tutela di entrambe le parti.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N.439

La casalinga lavora Infortuni ancora da pagare all'Inail?

*Buongiorno, mia moglie ha smesso di lavorare da qualche anno e da allora è assicurata all'Inail contro gli infortuni domestici. Al termine dell'estate riprenderà a lavorare, con contratto part-time; occupandosi comunque della cura della casa e della famiglia, deve continuare a pagare l'assicurazione contro gli infortuni domestici?*

... LETTERA FIRMATA

La legge 3 dicembre 1999, n. 493 e s.m.i. ha istituito l'obbligo assicurativo contro gli infortuni domestici, per tutti le persone che, senza distinzione di sesso ed in età compresa tra i 18 e i 65 anni, svolgano un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano. Il costo annuale dell'assicurazione, da versare entro il 31 gennaio, è pari a 12,91 euro, non frazionabili su base mensile e deducibili ai fini fiscali. L'iscrizione coincide con il pagamento del premio, mentre i soggetti già iscritti ricevono, entro la fine di ogni anno, una lettera dall'Inail con il bollettino di pagamento precompilato per effettuare il rinnovo; qualora, invece, nel corso dell'anno venisse meno anche uno solo dei requisiti richiesti, l'assicurato deve comunicare la variazione all'Istituto inviando, tramite posta elettronica, Pec, fax o posta ordinaria, il modulo «Cancellazione» pubblicato su [www.inail.it](http://www.inail.it) - modulistica

RISPOSTA N.440

Lavori con voucher Quali diritti per la pensione

*Sono pensionato, lavoro occasionalmente e vengo pagato con voucher. Che cifra posso percepire netta in un anno? Danno diritto a un supplemento di pensione?*

... LETTERA FIRMATA

I Buoni lavoro o meglio conosciuti come «voucher» sono una modalità molto pratica ed immediata per retribuire attività di lavoro accessorio, saltuario, eseguite da disoccupati, studenti, pensionati, inoccupati ecc. ma anche lavoratori subordinati che durante il fine settimana o nel tempo libero prestano attività lavorative meramente occasionali. Per il 2015 la prestazione accessorio eseguita da un individuo-percettore, anche come somma di attività svolte per più committenti, non può

essere superiore a 5.060 euro netti, ovvero, € 6.746 lordi. Sostanzialmente il valore di ciascun singolo buono lavoro Inps è di 10 euro lordi, mentre il corrispettivo netto della prestazione al lavoratore è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo da percepire per ogni un'ora di prestazione accessoria. Il versamento alla gestione separata Inps consente di ottenere il supplemento di pensione o una pensione supplementare. Il supplemento viene riconosciuto ai lavoratori che proseguono l'attività nello stesso fondo che ha liquidato la prestazione principale e spetta a tutti i pensionati che continuano a versare all'Inps, i contributi, per periodi di lavoro successivi alla decorrenza della pensione a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione e dal precedente supplemento e che sia stata compiuta l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista nelle relative gestioni. Esiste la facoltà per il pensionato di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento trascorsi solo due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento: in tal caso è richiesta la condizione del compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. Una volta utilizzata l'opzione dei soli due anni i successivi supplementi dovranno attendere il normale periodo di 5 anni. Il supplemento di pensione che tutti i pensionati possono richiedere nel caso in cui continuano a versare contributi Inps dopo il pensionamento, si calcola in modo diverso a seconda che il raggiungimento del diritto alla pensione sia avvenuto prima o dopo la riforma Fornero sulle pensioni. Il supplemento di pensione si somma alla pensione già in essere e diviene parte integrante di essa, a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso. Mentre la pensione supplementare è una pensione che va ad aggiungersi a quella già percepita. Purtroppo non essendo state fornite indicazioni in merito alla sua tipologia di pensione, non è possibile darle una risposta completa sull'opzione di richiedere un supplemento o una pensione supplementare.

@Trova  
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Notaio

☐ Consulente del lavoro

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

• compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217

• consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118

• manda una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)

• vai su [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) e clicca sul banner Trovarisposte

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO